FORM PTO-1595 (Rev. 6-93)

NON 3 0 5001 OMB No. 0651-0011 (exp. 4/94)

17 52 27 12-06-2007 RECOF



103466796

EET U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Patent and Trademark Office

To the Honorable Commercer of Patents and	rease record the attached original documents or copy thereof.		
I. Name of conveying party(ies).	2. Name and address of receiving party(ies)		
FASTER S.r.l.	Faster S.p.A.		
Additional name(s) of conveying party(ies) attached? $\square_{Yes}oxtimes_{Normal}$	o Address:		
3. Nature of conveyance:	Via Ludovico Ariosto, 7		
☐ Assignment ☐ Merger	Zona Industriale, 26027		
Security Agreement 🔼 Change of Name	Rivolta d'Adda, Italy		
Other			
Execution Dates: September 30, 2002	Additional names(s) & address(es) attached? Yes No		
4. Application number(s) or patent number(s):	If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is:		
A. Patent Application No.(s)	B. Patent No.(s) 6,814,340		
Additional numbers attached? DYes No	Additional numbers attached? ☐Yes ☒No		
 Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed: 	6. Total number of applications and patents involved:		
Name: Alan Israel, Esq.	7. Total Fee (37 C.F.R. 3.41)		
Address: <u>KIRSCHSTEIN, et al.</u>	⊠ Enclosed		
489 Fifth Avenue	Authorized to be charged to deposit account		
New York, New York 10017			
	8. Deposit account number:		
DO NOT US	SE THIS SPACE		
9. Statement and signature.	12/05/2007 MGETACHE 00000019 6814340 01 FC:8021 40.00 OF		
copy of the original document. Alan Israel, Reg. No. 27,564	formation is true and correct and any attached copy is a true November 28, 2007 Date		
Name of Person Signing Signature Total number of pages including cover	sheet, attachments, and document: 32		

PATENT

REEL: 020218 FRAME: 0306

Repertorio n. 45.188
Raccolta n. 3.243

STUDIO NOTARILE ZARDI - AGOSTINI

20121 MILANO - MIA "LEJOA, 5 TEL. 02.7202.2830 - FAX 02. 3057.277



CONTRATTO DI CESSIONE DI AZIENDA	
tra 4	-
FASTER SPA	
FASTER SRL	
FRANCESCO AROSIO	8
MASSIMO AROSIO	4

Milano, 30 settembre 2002



CONTRATTO DI CESSIONE DI AZIENDA

Con il presente contratto, da affidare in deposito al Notaio che procederà all'autentica delle firme, stipulato il 30 settembre 2002, tra

- FASTER S.p.A. (di seguito l'"Acquirente"), con sede legale in Melzo (Milano), Via Martiri della Libertà, 44, capitale sociale di € 18.000.000,00, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 13182520158, in persona del presidente del consiglio di amministrazione avv. Paolo Pecorella che sottoscrive il presente contratto in forza dei poteri conferitigli con delibera del consiglio di amministrazione del 30 settembre 2002 qui allegata con il numero 0.01

- da una parte -

- FASTER S.r.l. (di seguito il "Venditore"), con sede legale in Melzo (Milano), Via Martiri della Libertà, 44, e con uffici e stabilimento in Rivolta d'Adda (Cremona), Via Ludovico Ariosto 7, capitale sociale di € 1.500.000,00, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 06131880152, in persona del suo consigliere di amministrazione sig. Piercarlo Caroli che sottoscrive il presente contratto in forza dei poteri conferitigli con delibere del consiglio di amministrazione del 9 settembre 2002 e dell'assemblea ordinaria del 19 settembre 2002 qui allegata con il numero 0.02
- FRANCESCO AROSIO nato a Melzo (MI) il 20 dicembre 1948, codice fiscale RSA FNC 48T20 F119L, residente in Pozzuolo Martesana (MI), Via Aldo Moro n. 15 e MASSIMO AROSIO nato a Melzo (MI) il 26 agosto 1952, codice fiscale RSA MSM 52M26 F119K, residente in Rivolta d'Adda (CR), Via Leonardo da Vinci n. 1, che sottoscrivono il presente contratto ai sensi e per gli effetti degli articoli 2.02, 5 e 6 dello stesso

- dall'altra parte -

(di seguito, collettivamente, le "Parti")

premesso che

(a) Il Venditore è titolare di un complesso dei beni, rapporti giuridici, contratti, attività e passività ubicato in Rivolta d'Adda (Cremona), Via Ludovico Ariosto 7 e costituenti un'azienda per l'esercizio dell'attività di produzione e vendita di componenti e sistemi per impianti oleodinamici;

Jell Morri

1/30

- (b) la gestione operativa del Venditore e della predetta azienda è attualmente affidata ai Signori Francesco Arosio e Massimo Arosio (di seguito i "Signori Arosio");
- (c) in data odierna, l'Acquirente ha acquisito da soggetti terzi l'intero capitale azionario di FASTER EUROPE SA (di seguito "FASTER Europe"), che svolge attività di assemblaggio e vendita dei prodotti del Venditore in alcuni paesi CEE, e l' 80% del capitale azionario FASTER INC. (di seguito "FASTER Inc."), che svolge attività di commercializzazione dei prodotti del Venditore nel mercato americano;
- (d) il Venditore intende cedere all'Acquirente, che è interessato ad acquistare, l'Azienda (come di seguito definita),

tutto ciò premesso (di seguito, le "Premesse"),

si stipula e conviene quanto segue, di cui le Premesse e gli allegati costituiscono parte essenziale e integrante:

ARTICOLO 1

Alcune Definizioni

In aggiunta ai termini ed alle espressioni eventualmente definiti in altre parti del presente contratto, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato:

- 1.01 "Attività Cedute": le attività cedute all'Acquirente con l'Azienda (come di seguito definita), vale a dire, con la sola eccezione delle Attività Escluse (come di seguito definite), tutte le attività di pertinenza dell'Azienda o relative all'attività d'impresa svolta mediante la stessa nella consistenza che tali attività hanno alla Data di Cessione (come di seguito definita), tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- (a) tutti i beni strumentali materiali destinati all'esercizio delle attività svolte dal Venditore mediante l'Azienda di cui l'allegato 1.01(a) contiene un elenco non tassativo;
- (b) gli autoveicoli elencati nell'allegato 1.01(b);
- (c) tutti i programmi per calcolatore utilizzati nell'esercizio delle attività svolte dal Venditore mediante l'Azienda di cui l'allegato 1.01(c) contiene un elenco non tassativo;

Mound

2/30

- (d) i crediti diversi relativi all'Azienda, per un importo massimo di Euro 695.000,00, di cui l'allegato 1.01(d) contiene un elenco non tassativo;
- (e) i crediti di natura commerciale verso clienti (compresi quelli incassati tramite RIBA) per un importo massimo di Euro 2.500.000,00. Un elenco non tassativo dei clienti alla data del 30 giugno 2002, con i saldi verso gli stessi a tale data, è contenuto nell'allegato 1.01(e);
- (f) i ratei e i risconti attivi relativi all'Azienda, tra cui, a titolo esemplificativo, le quote di ricavo di competenza del periodo sugli interessi sui certificati di deposito Mediocredito e sulla quota di contributo in c/ interessi versato da Centrobanca ai sensi della Legge 598/94 e le quote di costo di competenza futura, la cui componente principale è il risconto dei canoni leasing su macchinari e il risconto su leasing automezzi, assicurazioni, canone d'affitto;
- (g) tutto il magazzino concernente l'Azienda comprendente materie prime, imballaggi, materiale di consumo e prodotti finiti, nella consistenza alla Data di Cessione;
- (h) i Diritti di Proprietà Industriale (come di seguito definititi);
- (i) l'avviamento commerciale, da intendersi quale potenziale economico complessivo dell'Azienda.
- 1.02 "Attività Escluse": fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 4.02 (c) del presente contratto, non saranno compresi nell'Azienda (a) tutti gli importi depositati in conti correnti intestati al Venditore e, in genere, le disponibilità liquide del Venditore, alla Data di Cessione; (b) i crediti diversi e i crediti di natura commerciale verso clienti per gli importi eccedenti quelli indicati nei precedenti paragrafi 1.01 (d) ed (e).
- 1.03 "Azienda": il complesso dei beni, rapporti giuridici, contratti, attività e passività organizzato dal Venditore per l'esercizio della propria attività di produzione e vendita di componenti e sistemi per impianti oleodinamici costituita dalle Attività Cedute, dai Diritti di Proprietà Industriale, dai Contratti Trasferiti e dalle Passività Trasferite (come di seguito definiti), con l'inclusione di ogni attività che non fosse stata ivi inclusa e con esclusione di ogni altro rapporto, contratto, debito o passività ivi non previsto anche se relativi all'attività suddetta o all'esercizio della stessa nonché con l'espressa

M. Les, M.

3/30

esclusione delle Attività Escluse, dei Contratti Esclusi e delle Passività Escluse (come di seguito definiti).

1.04 "Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002": il conto economico e stato patrimoniale consolidato pro-forma del Venditore, delle società FASTER EUROPE e FASTER INC nonché dell'Acquirente relativi all'esercizio 2002 predisposti dall'Acquirente e verificati dal Revisore in conformità ai Principi Contabili (come di seguito definiti) e ai criteri di valutazione concordati fra le Parti e comunicati al Revisore.

1.05 "Bilancio Consolidato Pro-Forma 2003"; "Bilancio Consolidato Pro-Forma 2004"; "Bilancio Consolidato Pro-Forma 2005": rispettivamente, i conti economici e stati patrimoniali pro-forma dell'Acquirente, con il consolidamento di FASTER EUROPE e FASTER INC, relativi agli esercizi 2003, 2004 e 2005 predisposti dalla Società e verificati dal Revisore in conformità ai Principi Contabili (come di seguito definiti) e ai criteri di valutazione concordati fra le Parti e comunicati al Revisore.

1.06 "Contratti Trasferiti": i contratti stipulati dal Venditore per l'esercizio dell'Azienda di seguito elencati, e trasferiti all'Acquirente in forza del presente contratto:

- (a) i contratti di locazione elencati nell'allegato 1.06 (a);
- (b) i contratti di leasing elencati nell'allegato 1.06 (b);
- (c) i contratti di assicurazione elencati nell'allegato 1.06 (c);
- (d) i contratti di agenzia elencati nell'allegato 1.06 (d);
- (e) i contratti di distribuzione elencati nell'allegato 1.06 (e);
- (f) i contratti di finanziamento elencati nell'allegato 1.06 (f);
- (g) i contratti di consulenza elencati nell'allegato 1.06 (g);
- (h) i contratti di lavoro subordinato stipulati dal Venditore con i Dipendenti (come di seguito definiti);
- (i) i contratti di servizi elencati nell'allegato 1.06 (i);
- (j) i contratti di trasporto elencati nell'allegato 1.06 (j);
- (k) i contratti di pubblicità elencati nell'allegato 1.06 (k);
- (1) i contratti relativi allo smaltimento rifiuti elencati nell'allegato 1.06 (1);
- (m) i contratti relativi a reti telefoniche e informatiche elencati nell'allegato 1.06 (m);

Monday Min

4/30

- (n) i contratti di assistenza tecnica elencati nell'allegato 1.06 (n);
- (o) i contratti di sub-fornitura stipulati dal Venditore, nell'ambito dell'ordinaria gestione e nell'esercizio dell'attività svolta mediante l'Azienda, in essere alla Data di Cessione con i seguenti sub-fornitori: Deca S.n.c., Cre.ma. S.n.c., Eurofinitura, LMO S.n.c., Ap.Ta. di Papetti Sergio, Induzione Lombarda, A.C.T.E.M. S.a.s., FR S.r.l., Temper S.p.A., I. TE.C.I. S.n.c., Elettrogalvanica S.r.l., Berta S.r.l., Moroni Sergio, AS.MEC. S.r.l., P.L.O.C.R.S., Tieffe S.r.l., Vernic. Padana Foresi, Fratelli Sala S.n.c., Tecnoidraulics S.r.l., Ossid.An. S.r.l., Novacolor 93 S.r.l.;
- (p) tutti i contratti commerciali attivi stipulati dal Venditore nell'esercizio dell'attività svolta mediante l'Azienda in essere alla Data di Cessione, ivi inclusi gli ordini acquisiti ma non ancora evasi, nonché le offerte formali;
- (q) i contratti commerciali passivi stipulati dal Venditore, nell'ambito dell'ordinaria gestione, con i fornitori di cui all'allegato 1.16(j) nell'esercizio dell'attività svolta mediante l'Azienda in essere alla Data di Esecuzione;
- (r) gli altri contratti indicati nell'allegato 1.06 (r).
- 1.07 "Contratti Esclusi": qualsiasi garanzia personale o reale rilasciata dal Venditore tra cui, a titolo esemplificativo, le garanzie rilasciate a favore di Mediocredito Lombardo per la garanzia del finanziamento n. 1518752 concesso alla OMBA S.r.l..
- 1.08 "<u>Data di Cessione</u>": la data di efficacia del trasferimento dell'Azienda dal Venditore all'Acquirente in forza del presente contratto e cioè le ore 24:00 del giorno 30 settembre 2002.
- 1.09 "Dipendenti": i lavoratori subordinati addetti all'Azienda e facenti parte della stessa alla Data di Cessione, indicati nominativamente nell'allegato 1.09, che sono trasferiti alle dipendenze dell'Acquirente per effetto della cessione dell'Azienda in conformità all'articolo 2112 cod. civ..
- 1.10 "Diritti di Proprietà Industriale": tutti i diritti di proprietà industriale relativi alle attività svolte dal Venditore mediante l'Azienda, i quali sono costituiti da (i) i marchi, i brevetti e gli altri diritti di proprietà industriale elencati nell'allegato 1.10 al presente contratto; (ii) manuali, know-how,

5/30

informazioni tecniche, logo e nomi commerciali, segreti commerciali, disegni e progetti di ogni tipo (brevettabili o meno, di natura riservata o meno); e (iii) gli altri diritti di proprietà industriale occorrenti all'Acquirente per proseguire, senza soluzione di continuità, l'attività svolta tramite l'Azienda.

- 1.11 "EBITDA": la somma algebrica delle seguenti voci di cui all'articolo 2425 cod. civ.: (i) "Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)"; e (ii) "B)10) ammortamenti e svalutazioni", comprendendosi la voce 10)d) con esclusione delle perdite su crediti.
- 1.12 "Finanziamento" il finanziamento senior e la linea di credito di per un importo complessivo in linea capitale pari a € 30.000.000,00, concesso all'Acquirente da IntesaBCI S.p.A. per finanziare l'acquisto dell'Azienda e delle partecipazioni di cui alla premessa (c) nonché a copertura delle ordinarie necessità di liquidità dell'Acquirente e per finanziare l'effettuazione di nuovi investimenti e acquisizioni.
- 1.13 "Giorno/i Lavorativo/i": ciascun giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali gli enti creditizi non sono, di regola, aperti sulla piazza di Milano per l'esercizio della loro attività.
- 1.14 "NLP": la somma algebrica di disponibilità liquide più eventuali attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (al netto delle disponibilità e attività originate dal Finanziamento e dai versamenti all'Acquirente per l'acquisto dell'Azienda e delle partecipazioni di cui alla premessa (c) non versate al Venditore per il pagamento del Prezzo dell'Azienda e del prezzo delle predette partecipazioni e al lordo dei costi sostenuti per l'acquisto dell'Azienda e di tali partecipazioni) meno debiti finanziari a breve e a medio-lungo termine (esclusi i debiti contratti per l'acquisizione dell'Azienda ma inclusi eventuali prestiti obbligazionari).
- 1.15 "Passività Escluse": qualsiasi debito, obbligazione o passività, anche se relativi all'eventuale inadempimento di contratti o violazione di leggi o altre norme, non espressamente indicati nel paragrafo 1.16 e negli allegati richiamati nello stesso.

Money W. I.

6/30

- 1.16 "Passività Trasferite": le passività trasferite all'Acquirente con l'Azienda costituite solo ed esclusivamente dalle passività di seguito elencate:
- (a) i debiti verso l'erario per (i) ritenute fiscali operate sugli stipendi dei Dipendenti (pari a € 72.390,62 al 30 giugno 2002); (ii) ritenute fiscali operate in qualità di sostituto di imposta nei confronti di: 1) professionisti; 2) agenti e rappresentanti; 3) collaboratori coordinati e continuativi (pari a € € 12.119,98 al 30 giugno 2002); (iii) IRPEG e IRAP sul reddito maturato nel periodo fino alla Data di Cessione (pari a € € 1.520.711,00 al 31 dicembre 2001);
- (b) i debiti verso i Dipendenti alla Data di Cessione (pari a € 932.680,54 al 30 giugno 2002) comprensivi di: (i) debito al netto delle ritenute fiscali, previdenziali, sindacali e altre ritenute di legge, nei confronti del personale dipendente per salari e stipendi, liquidazioni TFR, prestiti, e quant'altro espressamente indicato nella busta paga; (ii) rateo per ferie, permessi annui retribuiti, premi di produzione, tredicesima mensilità, maturati e non ancora goduti da parte del dipendente;
- (c) debiti verso istituti previdenziali (pari a € 330.836,23 al 30 giugno 2002): debiti verso l'INPS per le ritenute operate sulle retribuzioni dei Dipendenti; debiti verso l'INPS per la quota a carico della società sulle retribuzioni; ritenute d'acconto sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi; ratei dei contributi aziendali su ferie, permessi, premi di produzione e tredicesima mensilità non goduti dai Dipendenti;
- (d) i ratei e risconti passivi e segnatamente i ratei su interessi relativi ai contratti di mutuo in essere e il risconto sui contributi Sabatini relativi al contratto con Fin-Eco leasing;
- (e) i debiti verso fornitori indicati nell'allegato 1.16(j) per merci già consegnate e servizi già prestati, per i quali non è ancora stata registrata la relativa fattura (fornitori c/fatture da ricevere) (pari a € 757.883,93 al 31 dicembre 2001);
- (f) i debiti residui nei confronti dei seguenti finanziatori per contratti di mutuo e finanziamento: (i) CentroBanca (op. n. 44887) (pari, in linea

Mondy Mondy

7/30

capitale, a € 304.838,06 al 30 giugno 2002); (ii) CentroBanca (op. n. 50084) (pari, in linea capitale, a € 86.076,15 al 30 giugno 2002); (iii) Banca Popolare di Milano (n. 00523/0020209/001) (pari, in linea capitale, a € 260.980,57 al 30 giugno 2002); (iv) SANPAOLO IMI (n. 0019000535672) (pari, in linea capitale, a € 258.228,45 al 30 giugno 2002); anticipazioni di conto corrente fino a un importo massimo di Euro 200.000,00 alla Data di Cessione;

- (g) il debito maturato alla Data di Cessione per il trattamento di fine rapporto dei Dipendenti al netto dell'imposta sostitutiva e della quota destinata al Fondo Cometa (pari a € 990.560,07 al 31 dicembre 2001);
- (h) anticipazioni sul trattamento fine rapporto che sono state liquidate prima della cessazione del rapporto di lavoro ai Dipendenti su loro richiesta;
- (i) fondo indennità suppletiva di clientela agenti: debito nei confronti dell'agente sig. Aldo Elisei per le indennità spettanti calcolate in base all'accordo economico collettivo del 16-11-1988 e successiva modifica del 20-03-2002 (pari a € 2.023,88 al 31dicembre 2001);
- (j) i debiti di natura commerciale relativi all'Azienda alla Data di Cessione (pari a € 4.325.479,99 al 31dicembre 2001) verso i fornitori indicati nell'allegato 1.16(j);
- (k) gli altri debiti (creditori diversi; debiti verso Enasarco; ritenute sindacali; debito verso l'ente di gestione VISA; anticipi da clienti; debiti contribuzione Cometa; debiti Verso INAIL; erario c/ imposta sostitutiva su TFR, effetti passivi) indicati nell'allegato 1.16(k).

1.17 "Principi Contabili": i principi contabili di riferimento raccomandati dalla CONSOB, i principi di consolidamento e le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 127/1991 integrati dai principi predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri o dall'Organismo Italiano di Contabilità e, ove applicabili, da quelli predisposti dall'International Accounting Standard Board (IASB).

1.18 "Revisore": la Arthur Andersen S.p.A. che, in conformità all'incarico conferitole in data odierna, verificherà, ai sensi dell'art. 1349, 1° comma, cod. civ., (i) il Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002, la Situazione Patrimoniale Aggiornata dell'Azienda e la Situazione Patrimoniale

Mun

Mound

8/30

Aggiornata del Venditore per gli effetti previsti dai successivi paragrafi 4.02 e 4.03, e (ii) il Bilancio Consolidato Pro-Forma 2003, il Bilancio Consolidato Pro-Forma 2004 e il Bilancio Consolidato Pro-Forma 2005 per gli effetti previsti dai successivi paragrafi 4.04 (a) e (b).

- 1.19 "<u>Situazione Patrimoniale dell'Azienda al 31 dicembre 2001</u>": la situazione patrimoniale dell'Azienda al 31 dicembre 2001 predisposta dal Venditore e allegata al presente contratto sub 1.19.
- 1.20 "Situazione Patrimoniale Aggiornata dell'Azienda": la situazione patrimoniale dell'Azienda alla Data di Cessione predisposta dal Venditore e verificata dal Revisore ai sensi del paragrafo 4.02 secondo i criteri concordati fra le Parti e comunicati al Revisore, in conformità al principio della omogeneità e continuità con i valori contabili espressi nel bilancio al 31 dicembre 2001 del Venditore.
- 1.21 "Situazione Patrimoniale Aggiornata del Venditore": la situazione patrimoniale del Venditore alla Data di Cessione predisposta dal Venditore e verificata dal Revisore secondo i criteri concordati fra le Parti e comunicati al Revisore, in conformità al principio della omogeneità e continuità con i valori contabili espressi nel bilancio al 31 dicembre 2001 del Venditore.

ARTICOLO 2

Oggetto del contratto

2.01 Compravendita dell'Azienda.

In forza del presente contratto, il Venditore vende e trasferisce all'Acquirente e l'Acquirente acquista dal Venditore la proprietà dell'Azienda, costituita, in un insieme unitario e organico, dalle Attività Cedute, dai Contratti Trasferiti, dai Diritti di Proprietà Industriale e dalle Passività Trasferite, e con espressa esclusione delle Attività Escluse, dei Contratti Esclusi e delle Passività Escluse, con efficacia a far tempo dalla Data di Cessione.

2.02 Consegna e trasferimento dell'Azienda.

(a) La consegna dell'Azienda dal Venditore all'Acquirente, l'esecuzione di tutte le formalità ed atti necessari a rendere opponibili ai terzi il trasferimento dell'Azienda (compresi i Diritti di Proprietà Industriale e gli autoveicoli facenti parte delle Attività Cedute) avranno luogo al più presto e

9/30

comunque entro 5 (cinque) giorni dalla Data di Cessione. Entro tale termine il Venditore e i Signori Arosio si obbligano a consegnare all'Acquirente gli originali, o le relative copie qualora gli originali non possano essere consegnati ai sensi delle leggi applicabili, dei documenti pertinenti all'Azienda, completi di ogni necessario supporto cartaceo o magnetico, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i registri e documenti di natura contabile e fiscale, i registri e documenti concernenti i Dipendenti, i registri e documenti da tenersi ai sensi delle leggi applicabili in materia ambientale, i documenti e la corrispondenza commerciali, le liste dei fornitori e dei clienti, gli archivi di qualsiasi natura, tutti gli ordini, le offerte e le richieste di preventivo.

(b) A partire dalla Data di Cessione, l'Acquirente avrà ogni più ampio e valido diritto di far eseguire volture e trascrizioni a proprio nome di tutti i beni, rapporti, diritti od interessi oggetto dell'Azienda, nonché di inoltrare alle autorità competenti tutte le istanze e gli atti necessari ad ottenere il trasferimento a proprio nome delle autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi concernenti l'attività svolta tramite l'Azienda e ceduti ai sensi del presente contratto. Il Venditore e i Signori Arosio si obbligano a collaborare con l'Acquirente per perfezionare tali volture, trascrizioni e trasferimenti e a provvedere, nel più veloce ed agevole modo possibile, ad ogni e qualsiasi obbligo di comunicazione concernente i diritti disciplinati con il presente contratto. Il Venditore e i Signori Arosio si impegnano in particolare a cooperare pienamente con l'Acquirente al fine di agevolare la cessione dei Contratti Trasferiti, dei Diritti di Proprietà Industriale e di ogni altro rapporto o diritto compreso nell'Azienda.

(c) Con particolare riferimento ai Diritti di Proprietà Industriale, il Venditore e i Signori Arosio si obbligano a eseguire e/o a fare eseguire da Omba S.r.l. quanto indicato nell'allegato 2.02(c).

ARTICOLO 3

Trasferimento dei Dipendenti

Le parti si danno atto che il trasferimento dei Dipendenti all'Acquirente avviene in conformità all'Articolo 2112 del codice civile. Le parti si danno altresì atto che la procedura di consultazione sindacale prevista dall'Articolo 47 della Legge n. 428/1990 (come modificato dal Decreto Legislativo n.

10/30

18/2001) è stata regolarmente esperita il 20 settembre 2002.

ARTICOLO 4

Prezzo d'acquisto

4.01 Prezzo d'acquisto dell'Azienda e modalità di pagamento.

- (a) Fatto salvo quanto previsto dai successivi paragrafi 4.02, 4.03 e 4.04, il prezzo per la cessione dell'Azienda viene convenuto in € 33.527.000,00 (Euro trentatre milioni cinquecentoventisettemila/00) (il dell'Azienda"). Le parti si danno atto che il Prezzo dell'Azienda (di seguito, anche, "PA") è stato determinato (i) avendo come riferimento i valori delle Attività Cedute, dei Diritti di Proprietà Industriale e delle Passività Trasferite quali risultanti dalla Situazione Patrimoniale dell'Azienda al 31 dicembre 2001, (ii) attribuendo un importo fisso di € 33.835.000,00 (Euro trentatre milioni ottocentotrentacinquemila/00) alla plusvalenza, al 31 dicembre 2001, delle Attività Cedute rispetto alla misura contabile delle stesse (di seguito "PV"); resta inteso che tale plusvalenza non potrà essere oggetto di verifiche da parte del Revisore ai sensi del successivo paragrafo 4.02(b); e (iii) sul presupposto che spettino all'Acquirente gli utili, al netto dell'effetto fiscale, relativi all'Azienda maturati nel periodo dal 1 gennaio 2002 alla Data di Cessione..
- (b) Le Parti si danno inoltre atto, ai fini dell'eventuale rettifica del Prezzo dell'Azienda ai sensi del successivo paragrafo 4.03, che tale Prezzo è stato anche determinato sulla base della previsione che dal Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 risultino i seguenti valori:
- EBITDA: € 8.100.00,00;
- NLP: € 4.800.00,00.
- (c) Fatto salvo quanto previsto nei paragrafi 4.02, 4.03 e 4.04, nonché di quanto previsto nel paragrafo 6.02, il Prezzo dell'Azienda viene pagato dall'Acquirente al Venditore come segue:
- (i) € 29.527.000,00 (Euro ventinove milioni cinquecentoventisettemila/00) (la "Prima Rata del Prezzo dell'Azienda") alla Data di Cessione, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Acquirente rilascia quietanza al Venditore del pagamento della Prima Rata del Prezzo dell'Azienda;

11/30

- (ii) € 3.334.000,00 (Euro tre milioni trecentotrentaquattromila/00) oltre agli interessi maturati sulla predetta somma dalla Data di Cessione alla data di effettivo pagamento al tasso pari al TUS maggiorato di 1,25 punti su base annua (la "Seconda Rata del Prezzo dell'Azienda") entro un anno dalla data in cui il Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 è stato consegnato al Venditore ai sensi del paragrafo 4.03 (a);
- (iii) € 666.000,00 (Euro seicentosessantaseimila/00) oltre agli interessi maturati sulla predetta somma dalla Data di Esecuzione alla data di effettivo pagamento al tasso pari al TUS maggiorato di 1,25 punti su base annua (la "Terza Rata del Prezzo dell'Azienda") entro due anni dalla data in cui il Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 è stato consegnato al Venditore ai sensi del paragrafo 4.03 (a).
- (d) I pagamenti di cui ai precedenti punti (c) (ii) e (iii) dovranno essere effettuati a mezzo di bonifico sui conti correnti bancari che saranno indicati dal Venditore almeno 10 Giorni Lavorativi prima delle singole scadenze di pagamento ai sensi del presente Articolo.

4.02 Conguaglio del Prezzo dell'Azienda.

- (a) Possibilmente entro 30 giorni, e comunque entro e non oltre 60 giorni, dalla Data di Cessione, il Venditore consegnerà all'Acquirente e al Revisore
- (i) la Situazione Patrimoniale Aggiornata dell'Azienda, in cui dovrà risultare il valore contabile delle Attività Cedute (inclusi i Diritti di Proprietà Industriale) e delle Passività Trasferite alla Data di Cessione e (ii) la Situazione Patrimoniale Aggiornata del Venditore.
- (b) Entro 60 Giorni Lavorativi dalla data in cui la Situazione Patrimoniale Aggiornata dell'Azienda e la Situazione Patrimoniale Aggiornata del Venditore saranno state consegnate all'Acquirente e al Revisore ai sensi del precedente paragrafo, il Revisore provvederà a verificare:
- (i) il valore degli utili, al netto dell'effetto fiscale, relativi all'Azienda maturati nel periodo dal 1 gennaio 2002 alla Data di Cessione (di seguito "U");
- (ii) il valore contabile delle Passività Trasferite alla Data di Cessione (escluso comunque il valore del patrimonio netto contabile dell'Azienda a tale Data) (di seguito "P");

A Carelle

" Moon

Monay

12/30

(iii) il valore contabile delle Attività Cedute (inclusi i Diritti di Proprietà Industriale) alla Data di Cessione (di seguito "A");

Nell'effettuare le predette verifiche, il Revisore agirà con equo apprezzamento ai sensi dell'Articolo 1349, primo comma, codice civile fondando le sue determinazioni sulle previsioni del presente contratto, sulle disposizioni legislative e sui Principi Contabili e applicando i medesimi criteri utilizzati per la stesura del bilancio del Venditore al 31 dicembre 2001 così come comunicati dalle Parti al Revisore.

(c) Sulla base delle verifiche effettuate dal Revisore ai sensi del precedente punto (b), le Attività Cedute (inclusi i Diritti di Proprietà Industriale) dovranno avere, alla Data di Cessione, un valore contabile almeno pari a quello determinato applicando la seguente formula:

$$A = P + PA - (PV - U)$$

Entro 20 Giorni Lavorativi dalla data in cui il Revisore avrà comunicato alle Parti il risultato delle proprie verifiche a norma del paragrafo 4.02(b), il Venditore provvederà a versare all'Acquirente l'eventuale conguaglio in denaro occorrente per garantire che il valore contabile delle Attività Cedute (inclusi i Diritti di Proprietà Industriale) alla Data di Cessione sia pari a quello risultante dall'applicazione della predetta formula. Resta inteso che nessun versamento a titolo di conguaglio sarà effettuato dall'Acquirente al Venditore qualora il valore contabile delle Attività Cedute (inclusi i Diritti di Proprietà Industriale), quale verificato dal Revisore ai sensi del precedente punto (b), sia superiore a quello risultante dall'applicazione della predetta formula.

Il conguaglio verrà versato a mezzo di bonifico sul conto corrente bancario che sarà indicato al Venditore con un preavviso di 10 Giorni Lavorativi rispetto alla scadenza di pagamento.

Una simulazione dell'applicazione della predetta formula è contenuta nell'allegato 4.02(c).

4.03 Rettifica del Prezzo dell'Azienda

(a) Il Venditore e i Signori Arosio si impegnano a fornire all'Acquirente e al Revisore tutti i dati e a prestare agli stessi tutta la necessaria collaborazione al fine di consentire all'Acquirente e al Revisore, rispettivamente, di predisporre e di verificare il Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002.

13/30

L'Acquirente consegnerà al Venditore, possibilmente entro il 30 aprile 2003 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2003, il Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 verificato dal Revisore. Il Revisore agirà ai sensi dell'Articolo 1349, primo comma, codice civile, con equo apprezzamento e fondando le sue determinazioni sulle previsioni del presente contratto, sulle disposizioni legislative e sui Principi Contabili.

- (b) Il Prezzo dell'Azienda sarà soggetto a rettifica in conformità alle seguenti previsioni e a condizione che sia adempiuto l'obbligo e rispettati i parametri di cui al successivo punto (c):
- (i) non si farà luogo a rettifica, in diminuzione o in aumento, del Prezzo dell'Azienda qualora il valore di EBITDA quale risultante dal Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 non sia, rispettivamente, inferiore a € 7.713.057,00 e superiore a € 8.524.956,00;
- (ii) il Prezzo dell'Azienda sarà rettificato in aumento per un importo fisso di (1) € 2.200.000,00 (Euro duemilioniduecentomila), qualora il valore di EBITDA quale risultante dal Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 sia compreso tra € 8.524.957,00 e € 8.606.145,00; (2) € 2.640.000,00 (Euro duemilioniseicentoquarantamila), qualora il valore di EBITDA quale risultante dal Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 sia compreso tra € 8.606.146,00 e € 8.687.336,00; (3) € 3.080.000,00 (Euro tremilioniottantamila), qualora il valore di EBITDA quale risultante dal Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 sia compreso tra € 8.687.337,00 e € 8.768.526,00; (4) € 3.520.000,00 (Euro tremilionicinquecentoventimila), qualora il valore di EBITDA quale risultante dal Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 sia compreso tra € 8.768.527,00 e € 8.849.716,00; (5) € 3.960.000,00 (Euro tremilioninovecentosessantamila), qualora il valore di EBITDA quale risultante dal Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 sia compreso tra 8.849.717,00 e € 8.930.907,00 e (6) € 4.400.000,00 (Euro quattromilioniquattrocentomila) qualora il valore di EBITDA quale risultante dal Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 sia pari o superiore a € 8.930.908,00;

(iii) il Prezzo dell'Azienda sarà rettificato in diminuzione per un importo fisso di (1) € 2.200.000,00 (Euro duemilioniduecentomila), qualora

14/30

il valore di EBITDA quale risultante dal Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 sia compreso tra 7.713.056,00 e \in 7.631.867,00; (2) \in 2.640.000,00 (Euro duemilioniseicentoquarantamila), qualora il valore di EBITDA quale risultante dal Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 sia compreso tra € 7.631.866,00 e € 7.550.677,00; (3) € 3.080.000,00 (Euro tremilioniottantamila), qualora il valore di EBITDA quale risultante dal Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 sia compreso tra \in 7.550.676,00 e \in 7.469.487,00; (4) \in 3.520.000,00 (Euro tremilionicinquecentoventimila), qualora il valore di EBITDA quale risultante dal Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 sia compreso tra \in 7.469.48,00 e \in 7.388.296,00; (5) \in 3.960.000,00 (Euro tremilioninovecentosessantamila), qualora il valore di EBITDA quale risultante dal Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 sia compreso tra € 7.388.295,00 e € 7.307.105,00 e (6) € 4.400.000,00 (Euro quattromilioniquattrocentomila), qualora il valore di EBITDA quale risultante dal Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 sia pari o inferiore a \in 7.307.104,00.

Le ipotesi di rettifica in aumento o in diminuzione del Prezzo dell'Azienda ai sensi del presente punto (b) e i relativi importi sono meglio precisati nello schema di cui all'allegato 4.03(b).

(c) Le Parti concordano inoltre che:

- (i) la NLP quale risultante dal Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 non sia inferiore a € 4.800.000 (Euro quattro milioni ottocento mila). Qualora la NLP quale risultante dal Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 sia inferiore a € 4.800.000 (Euro quattro milioni ottocento mila), il Venditore e i Signori Arosio si impegnano, in via fra loro solidale, a versare all'Acquirente la liquidità mancante con le modalità e i termini di cui al successivo punto (f);
- (ii) sia i termini medi di incasso dei crediti commerciali sia i termini medi di pagamento dei debiti commerciali, quali risultanti dal Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002, siano in linea con quelli comunemente praticati dal Venditore e, comunque, non siano superiori a 120 giorni.

15/30

(d) L'Importo della rettifica in aumento del Prezzo dell'Azienda ai sensi del punto (b)(ii) sarà: (1) quanto all'80%, versato al Venditore entro 20 Giorni Lavorativi dalla data in cui il Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 è stato consegnato al Venditore ai sensi del paragrafo 4.03 (a), e (2) quanto al rimanente 20%, portato in aumento della Seconda e Terza Rata del Prezzo dell'Azienda nei termini, nelle proporzioni e con le modalità di cui ni paragrafi 4.01(c) (ii) e (iii) e 4.01(d).

(e) L'importo della rettifica in diminuzione del Prezzo dell'Azienda ai sensi del punto (b)(iii) sarà pagato all'Acquirente, (1) quanto all'80%, entro 20 Giorni Lavorativi dalla data in cui il Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 e stato consegnato al Venditore ai sensi del paragrafo 4.03 (a), e (2) quanto al rimanente 20%, nei termini e nelle proporzioni di cui al paragrafo 4.01 (c) (ii) e (iii). L'importo della rettifica in diminuzione verrà versato dal Venditore a mezzo di bonifico sul conto corrente bancario che sarà indicato al Venditore con un preavviso di 10 Giorni Lavorativi rispetto alle singole scadenze di pagamento. E' comunque facoltà dell'Acquirente di dedurre gli importi della rettifica in diminuzione dalla Seconda e Terza Rata del Prezzo dell'Azienda nelle proporzioni di cui al paragrafo 4.01 (c) (ii) e (iii).

(f) Qualora occorra, il versamento all'Acquirente di cui al punto (c)(i) verrà effettuato entro 30 Giorni Lavorativi dalla data in cui il Bilancio Consolidato Pro-Forma 2002 è stato consegnato al Venditore a mezzo di bonifico sul conto corrente bancario che sarà indicato al Venditore e ai Signori Arosio con un preavviso di 10 Giorni Lavorativi rispetto alla scadenza di pagamento. E' comunque facoltà dell'Acquirente di dedurre detto importo dalla Seconda e Terza Rata del Prezzo dell'Azienda nelle proporzioni di cui al paragrafo 4.01 (c) (ii) e (iii).

4.04 Maggiorazione degli interessi sulle Rate del Prezzo dell'Azienda.

(a) Il tasso di interesse applicabile, a norma precedente paragrafo 4.01 (c), a ciascun importo della Seconda e Terza Rata del Prezzo dell'Azienda verrà incrementato di 5 (cinque) punti percentuali qualora, grazie all'attività svolta dai Signori Arosio a favore dell'Acquirente: (i) siano raggiunti negli anni 2003, 2004 e 2005 i seguenti valori così come risultanti rispettivamente dal Bilancio Consolidato Pro-Forma 2003, dal Bilancio Consolidato Pro-Forma 2004 e dal Bilancio Consolidato Pro-Forma 2005 (x) importi di

Manal Manny

16/30

EBITDA pari o superiori a: € 10.431.408,00 per l'anno 2003, € 12.106.010,00 per l'anno 2004 e € 13.660.854,00 per l'anno 2005 e (y) importi di NLP non inferiori a quelli di seguito indicati: € 7.800.00,00 per l'anno 2003, € 12.750.000,00 per l'anno 2004 e € 18.500.00,00 per l'anno 2005, con facoltà del Venditore e dei Signori Arosio (in via fra loro solidale), se del caso, di versare all'Acquirente la differenza mancante entro 20 Giorni Lavorativi dal completamento da parte del Revisore della verifica del relativo Bilancio Consolidato Pro-Forma; (ii) sia i termini medi di incasso dei crediti commerciali sia i termini medi di pagamento dei debiti commerciali siano in linea con quelli comunemente praticati dal Venditore e, comunque, non siano superiori a 120 giorni.

- (b) In relazione a quanto previsto nel precedente punto (a), l'Acquirente consegnerà al Venditore e ai Signori Arosio, entro 120 Giorni Lavorativi dalla fine di ciascun esercizio sociale 2003, 2004 e 2005, rispettivamente, il Bilancio Consolidato Pro-Forma 2003, il Bilancio Consolidato Pro-Forma 2004 e il Bilancio Consolidato Pro-Forma 2005. Tali Bilanci Consolidati verranno verificati dal Revisore che, in forza dell'incarico conferito allo stesso contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, accerterà, ai sensi dell'art. 1349, 1° comma, cod. civ., i presupposti per l'applicazione della maggiorazione degli interessi di cui al precedente punto (a).
- (c) Le Parti si danno atto che la maggiorazione degli interessi di cui al precedente punto (a) è stata convenuta a parità di perimetro di consolidamento rispetto a quello risultante dall'acquisizione effettuata dall'Acquirente in forza del presente contratto e da quelle menzionate nella premessa (c). Resta pertanto inteso che, nel caso in cui l'Acquirente o le sue controllate pongano in essere operazioni di carattere straordinario che modifichino tale perimetro di consolidamento, le Parti negozieranno in buona fede le revisioni dei presupposti di applicazione della maggiorazione degli interessi in questione, basandosi sulle modifiche dei valori di EBITDA e NLP che deriveranno dalle operazioni straordinarie effettuate.

4.05 Denuncia ex Articolo 19 del D.P.R. 131/1986.

L'Acquirente e il Venditore denunzieranno le eventuali rettifiche del Prezzo dell'Azienda ai sensi dei precedenti paragrafi 4.03 e 4.04 all'Ufficio delle Entrate di Milano, nei termini di cui all'Articolo 19 del D.P.R. 131/1986.

17/30

ARTICOLO 5

Dichiarazioni e garanzie del Venditore e dei Signori Arosio

5.01 Dichiarazioni e garanzie

Il Venditore e i Signori Arosio, che dichiarano di essere a piena conoscenza di ogni vicenda concernente l'Azienda, dichiarano e garantiscono in via fra loro solidale all'Acquirente, alla Data di Cessione, quanto segue:

- a) il Venditore è una società legalmente e validamente costituita ed esistente, nel pieno esercizio dei suoi diritti, e con tutti i poteri necessari per lo svolgimento della sua attività;
- b) il Venditore ha la piena ed incondizionata proprietà e disponibilità dei beni e la piena ed incondizionata titolarità dei diritti compresi nell'Azienda. Nessuno di detti beni e diritti è soggetto a diritti, reali o personali, di terzi ovvero è oggetto di azioni di sequestro, di espropriazione o altra azione esecutiva o cautelare promosse o minacciate. Le Attività Cedute (inclusi i Diritti di Proprietà Industriale) e i Contratti Trasferiti con il Contratto di Cessione dell'Azienda rappresentano tutti i beni, i rapporti giuridici, i contratti e, in genere, le attività occorrenti all'Acquirente per proseguire, senza soluzione di continuità, l'attività di produzione e vendita di componenti oleodinamici attualmente svolta dal Venditore;
- c) non vi sono disposizioni che, in caso di modifica nella proprietà dell'Azienda, legittimino pretese di terzi a qualunque titolo o determino effetti sui contratti esistenti;
- d) il bilancio al 31 dicembre 2001, qui allegato sub 5.01(d), così come, i libri e le scritture contabili del Venditore e la Situazione Patrimoniale dell'Azienda al 31 dicembre 2001, sono veritieri e corretti, sono stati predisposti e tenuti secondo le applicabili disposizioni di legge e i Principi Contabili in vigore, riflettono, integralmente e fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Venditore e dell'Azienda alle date di riferimento e non vi sono passività, attuali o latenti, in esse non rappresentate;
- e) dal 1º gennaio 2002 ad oggi non si sono verificati mutamenti sostanziali, idonei ad incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Azienda, o sulla sua

18/30

attività, operatività e capacità di produrre reddito, né si sono verificati eventi al di fuori dell'ordinario corso degli affari;

n i Dipendenti sono indicati nominativamente nell'allegato 1.09, con indicazione per ciascuno della posizione lavorativa (anzianità, categoria e qualifica, retribuzioni, benefit ed eventuali rapporti accessori al rapporto di lavoro); tale allegato contiene altresi l'elencazione dei prestatori di lavoro addetti all'Azienda che sono titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 c.p.c. (i "Lavoratori Parasubordinati"); i Dipendenti sono stati assunti in conformità alla normativa applicabile ed alle disposizioni dei Contratti Collettivi applicabili e svolgono mansioni coerenti con le rispettive qualifiche. Tutte le leggi, i regolamenti, i contratti collettivi e gli usi applicabili ai Dipendenti e ai Lavoratori Parasubordinati, incluse, a titolo esemplificativo, le norme riguardanti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, sono stati regolarmente osservati. Tutti i contributi previdenziali obbligatori e le ritenute fiscali previsti dalla legge in relazione alle retribuzioni e ai compensi pagati ai Dipendenti e ai Lavoratori Parasubordinati sono stati versati e non vi sono altre obbligazioni o е dei passività nei confronti dei Dipendenti Parasubordinati oltre a quelle menzionate nell'allegato 1.09. Non vi sono controversie, azioni o procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti o minacciati dai Dipendenti o dai Parasubordinati, non esiste alcun titolo per intraprendere od iniziare tali controversie, azioni o procedimenti arbitrali né, per tali controversie, azioni o procedimenti arbitrali, è stata emessa sentenza, lodo o è stato stipulato accordo transattivo che non siano stati regolarmente adempiuti;

g) oltre ai Dipendenti, non ci sono altre persone che possano pretendere di essere assunte dall'Acquirente con riferimento all'Azienda o vantare diritti per un rapporto di lavoro di fatto e ciò con particolare riferimento ai contratti di subappalto, sub-fornitura o conto lavorazione, né esiste qualsivoglia forma di interposizione fittizia, né esistono controversie a tale riguardo. In particolare, i prestatori di

19/30

lavoro subordinato o i lavoratori parasubordinati che hanno cessato la propria attività a favore dell'Azienda prima della Data di Cessione sono stati regolarmente retribuiti o compensati per le prestazioni eseguite nel corso del rapporto di lavoro, hanno ricevuto ogni spettanza maturata con la cessazione del rapporto di lavoro e nulla possono legittimamente pretendere, a qualsivoglia titolo, in relazione ai predetti rapporti di lavoro, al loro svolgimento ed alla loro definitiva cessazione;

- h) il trattamento economico complessivo dovuto a ciascuno dei Dipendenti e il relativo inquadramento sono quelli risultanti dai libri paga e matricola e non vi sono altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti, oltre a quelli così risultanti; il trattamento normativo applicabile ed effettivamente applicato ai Dipendenti è esclusivamente quello previsto dalle lettere di assunzione, dalle norme di legge e da quelle del contratto collettivo applicabile;
- i) non vi sono consulenti dell'Azienda, fatta eccezione per quelli indicati nell'allegato 5.01(i);
- j) con riferimento ai rapporti di agenzia trasferiti con l'Azienda ovvero di cui il Venditore sia stata parte, sono state osservate tutte le disposizioni applicabili agli stessi previste da direttive comunitarie, dal codice civile o da accordi economici collettivi; con riferimento a detti rapporti sono stati debitamente effettuati, nella misura prevista dal codice civile o dagli accordi economici collettivi, gli accantonamenti relativi alle indennità dovute agli agenti all'atto della cessazione del rapporto di agenzia; gli agenti hanno ricevuto ogni spettanza o indennità maturata con la cessazione del rapporto di agenzia e nulla possono legittimamente pretendere, a qualsivoglia titolo, in relazione ai predetti rapporti di agenzia, al loro svolgimento ed alla loro definitiva cessazione. Con riferimento ai contratti di distribuzione trasferiti con l'Azienda, il Venditore e i Signori Arosio garantiscono la piena validità ed efficacia di tali contratti e che la loro esecuzione non comporta la violazione dei diritti spettanti ad altri, distributori e agenti;

20/30

- k) relativamente ai Contratti Trasferiti, il Venditore e i Signori Arosio garantiscono: (1) la piena validità ed efficacia di tali contratti (2) la diligente esecuzione e l'assenza di inadempimenti alle disposizioni degli stessi (3) la loro cedibilità e l'assenza di clausole di recesso a favore del terzo contraente; (4) l'assenza di azioni pendenti o di richieste volte alla modifica, all'adempimento, all'annullamento o alla risoluzione dei contratti ovvero alla rescissione o alla dichiarazione di invalidità degli stessi; (5) l'assenza di condizioni o termini più gravosi di quelli indicati nei contratti stessi; (6) di avere osservato e applicato tutte le disposizioni normative applicabili ai contratti stessi e ai rapporti da essi derivanti;
- i crediti che fanno parte dell'Azienda nonché tutti i crediti esposti nel bilancio al 31 dicembre 2001 del Venditore e nella Situazione Patrimoniale dell'Azienda sono esistenti, certi, liquidi ed esigibili alle rispettive scadenze e nessuno dei relativi debitori versa in situazione tale da far ritenere che non possa pagare i suoi debiti alla scadenza; tali crediti sono comunque coperti da idoneo fondo di svalutazione come indicato nel bilancio al 31 dicembre 2001 del Venditore;
- m) il Venditore ha sempre adempiuto e adempie a tutti gli obblighi a suo carico derivanti dal rispetto della vigente normativa fiscale; in particolare tutte le imposte e tasse, dirette e indirette, comunitarie, nazionali e locali, senza eccezione alcuna, così come le penalità e gli interessi, dovute dal Venditore come debitore o sostituto o responsabile d'imposta, per l'esercizio in corso e per gli esercizi precedenti sono state pagate ovvero sono evidenziate nei bilanci; ad eccezione di quanto indicato nell'elenco che viene allegato sub. 5.01 (m) al presente contratto, non sono pendenti procedure o procedimenti aventi ad oggetto imposte e tasse e controversie di qualsiasi specie, ivi comprese quelle per interessi e penalità, per cui sia richiesto il pagamento da parte del Venditore;

nessuno dei soggetti che in passato abbia svolto funzioni di consulente (comunque denominato) del Venditore, residua pretese di alcun genere per l'attività svolta;

n)

21/30

- o) i Diritti di Proprietà Industriale sono nella piena e libera disponibilità e titolarità del Venditore e sussistono i requisiti di validità ed efficacia degli stessi, non essendo essi gravati da diritti o pretese di qualsiasi natura da parte di terzi. Oltre ai diritti di proprietà industriale inclusi tra le Attività Cedute, non esistono altri diritti di proprietà industriale di terzi occorrenti all'Acquirente per proseguire, senza soluzione di continuità, l'attività svolta tramite l'Azienda;
- p) le attrezzature e il magazzino che fanno parte dell'Azienda rispondono ai sensi della normativa vigente a tutti i requisiti di legge necessari per lo svolgimento e la continuazione della normale attività e gli stessi non sono soggetti a diritti di terzi e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, si trovano in buono stato di manutenzione e in buone condizioni di esercizio, non sono danneggiati e sono utilizzati e utilizzabili nel normale corso dell'attività dell'Azienda nonché alienabili unitamente alla stessa;

q)

il Venditore ha sempre rigorosamente adempiuto a tutte le applicabili disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente e ottenuto tutti i permessi, nulla osta, licenze, concessioni, certificati, autorizzazioni o approvazioni richieste dalle predette disposizioni in relazione allo svolgimento della sua attività inclusi quelli riferibili agli immobili in cui tali attività vengono svolte (i "Permessi"); tutti i Permessi sono e saranno validi e vigenti alla Data di Cessione; le eventuali richieste di rinnovo o di rilascio di nuovi Permessi sono o saranno state alla Data di Cessione presentate in tempo utile e diligentemente coltivate; in particolare, relativamente all'osservanza delle disposizioni a tutela dell'ambiente, il Venditore e i Signori Arosio dichiarano e garantiscono che, nella sua attività, il Venditore (1) non ha violato e non viola disposizioni o prescrizioni emanate in sede legislativa (sovranazionale, statale o locale) amministrativa o giudiziaria relative alla salute umana, all'ambiente o ad immissioni, emissioni, scarichi o dispersioni nell'ambiente (ivi inclusi aria, acqua superficiale e di falda, suolo e sottosuolo) di agenti o sostanze inquinanti, contaminanti, pericolose, di rifiuti, di imballaggi, di rumore o di fenomeni elettromagnetici (gli "Agenti Inquinanti")

Monnie M Monn

22/30

ovvero relative alla produzione, trattamento, abbattimento, uso, magazzinaggio, stoccaggio, distribuzione, trasporto, smaltimento, distruzione o disposizione di Agenti Inquinanti; e (2) non ha responsabilità di qualsiasi tipo, conosciute o meno, quantificate o meno, correlate o connesse con la immissione, emissione, trattamento, scarico o dispersione di Agenti Inquinanti, ivi comprese (i) responsabilità rispetto a misure di controllo, correttive o di ripristino (e così, ad es., verifiche, decontaminazioni , bonifiche o riqualificazioni ambientali); (ii) pretese per danni a persone, o (iii) pretese per danni a risorse naturali o all'ambiente;

- r) relativamente ai prodotti fabbricati e commercializzati dal Venditore, non vi è stato alcun incidente o evento che sia stato causato, o che si ritenga sia stato causato, da un difetto nella fabbricazione, concezione, design, dall'uso di materiali o materie prime difettosi o non idonei, da un difetto nel processo produttivo o dalle informazioni comunicate all'utilizzatore; non sono pendenti o minacciati reclami o procedimenti, sia davanti ai giudici ordinari che ad arbitri, contro il Venditore per responsabilità del produttore né il Venditore e i Signori Arosio sono a conoscenza di circostanze o elementi in base ai quali tali reclami o procedimenti possano essere presentati o iniziati; il Venditore ha stipulato idonee coperture assicurative contro la responsabilità del produttore;
- s) il Venditore non ha cause pendenti o procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti ad eccezione di quelli indicati nell'elenco allegato sub 5.01 (s) al presente contratto;
- t) il Venditore ha stipulato e ha in essere idonee polizze assicurative relativamente ai normali rischi connessi allo svolgimento delle proprie attività e ai propri beni. Tutti i premi relativi a tali polizze sono stati regolarmente pagati e il Venditore e i Signori Arosio non sono a conoscenza di alcun fatto che possa compromettere la copertura assicurativa offerta da tali polizze;
- il Venditore ha osservato ed osserva nella sua attività in generale ed in quella svolta tramite l'Azienda in particolare, ogni applicabile norma di legge e regolamento, senza esclusioni o eccezioni, anche

23/30

temporanee. Il Venditore ha ottenuto tutte le licenze, i permessi, i nulla-osta e le autorizzazioni richiesti per svolgere la loro attività e l'attività esercitata tramite l'Azienda nonché è stata fornita l'informativa e ottenuto, ove necessario, il consenso degli interessati al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge 675/96 (c.d. Legge sulla privacy) e successive modificazioni; ciascuna di tali licenze, permessi, nulla osta e autorizzazioni è valida e vigente alla Data di Cessione;

v) fatta eccezione per i contratti, i debiti e le passività specificamente trasferite con l'Azienda e indicate nell'allegato 1.02, l'Acquirente, in forza del presente contratto, non assumerà né sarà responsabile per qualsiasi contratto, debito o passività di qualunque tipo o natura relativa all'Azienda.

5.02 Certificato ex Art. 14 D. Lgs 472/1997.

Entro 40 Giorni Lavorativi dalla Data di Cessione il Venditore consegnerà all'Acquirente un certificato, rilasciato dall'Ufficio delle Entrate competente ai sensi dell'Articolo 14 Decreto Legislativo n. 472/1997, contenente la dichiarazione che nei confronti del Venditore non sono stati emessi avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette, indirette ed ai fini IVA, né sussistono pendenze in sede contenziosa relativamente ai periodi d'imposta previsti dal citato Articolo 14 e comunque fino alla Data di Esecuzione. Qualora l'Ufficio delle Entrate competente non abbia rilasciato detto certificato nel termine di cui al predetto Articolo 14, terzo comma, il Venditore consegnerà all'Acquirente la relativa richiesta scritta unitamente alla prova dell'avvenuta presentazione della stessa a tale Ufficio.

5.03 Assenza di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Fatta eccezione per quelle indicate nell'allegato 5.03, il Venditore e i Signori Arosio garantiscono che, nello svolgimento dell'attività esercitata dall'Azienda non sono state assunte, dalla data del 1° gennaio 2002 alla Data di Cessione, decisioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, per tali intendendosi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: atti di investimento o disinvestimento in partecipazioni societarie e in beni immobili; operazioni di acquisizione, sottoscrizione, vendita, usufrutto, e ogni altro atto di disposizione a qualsiasi titolo di partecipazioni,

24/30

obbligazioni, immobili, crediti, aziende e rami d'azienda; operazioni sul capitale; prestazioni di garanzie a favore di terzi; costituzione di diritti di terzi su beni mobili od immobili.

Il Venditore e i Signori Arosio garantiscono inoltre che, dalla data del 1° gennaio 2002 fino alla Data di Cessione, il Venditore non ha deliberato né eseguito distribuzioni di utili d'esercizio, di utili portati a nuovo o di altre riserve che comportino una riduzione della NLP al 31 dicembre 2001.

ARTICOLO 6

Indennizzo

6.01 Indennizzo.

- (a) Il Venditore e i Signori Arosio terranno indenne e manleveranno l'Acquirente per l'intero importo di: (i) qualsiasi passività, perdita, danno, minusvalenza o insussistenza risultante o conseguente a mancata rispondenza al vero, inesattezza o imprecisione delle dichiarazioni e garanzie di cui al paragrafo 5.01 o comunque di ogni altra dichiarazione resa nel presente contratto, ivi incluse le passività conseguenti alle azioni imposte da provvedimenti dell'autorità emessi in materia ambientale o di sicurezza sul lavoro, riferiti al periodo anteriore alla Data di Cessione che non sarebbero stati emessi se la garanzia di cui al paragrafo 5.01 (q) fosse stata esattamente conforme al vero; (ii) inesistenza anche parziale o minusvalenza di cespiti o poste dell'attivo risultanti da, ovvero passività o maggiori passività non risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2001 del Venditore e dalla Situazione Patrimoniale dell'Azienda; (iii) tutti i costi e le spese (inclusi ragionevoli costi e spese legali e per attività di revisione) che l'Acquirente sopporti in relazione alle azioni, i procedimenti, le azioni o gli accertamenti legali o tecnici riguardanti quanto precede.
- (b) Ogni qualvolta l'Acquirente venga a conoscenza di un evento o di una circostanza che possa dare luogo agli obblighi di indennizzo ai sensi del paragrafo 6.01, si applicheranno le seguenti disposizioni:
- (i) l'Acquirente, entro il termine di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla predetta conoscenza, invierà al Venditore una richiesta di indennizzo che specifichi l'esatto importo dell'indennizzo preteso ed i motivi dello stesso (la "Richiesta");

25/30

PATENT REEL: 020218 FRAME: 0332

Janiet Mouni

(ii) entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Richiesta, il Venditore e i Signori Arosio potranno sollevare le loro obiezioni alla Richiesta (le "Obiezioni"). In mancanza delle Obiezioni, la Richiesta sarà considerata come accettata dal Venditore;

(iii) qualora le Obiezioni non siano risolte d'intesa tra le parti entro 20 (venti) giorni dal ricevimento da parte dell'Acquirente di tali Obiezioni, le relative controversie verranno definite nei modi stabiliti al successivo Articolo 8;

(iv) qualora una Richiesta abbia origine da una azione o da una pretesa avanzata da terzi, l'Acquirente, tempestivamente e comunque entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dal momento in cui ne ha avuto notizia, dovrà comunicarlo al Venditore. In tale ipotesi l'Acquirente avrà peraltro l'esclusivo diritto di assumere la difesa da tale azione o pretesa nei relativi procedimenti;

(v) qualsiasi Richiesta dovrà essere presentata al Venditore entro e non oltre il termine di decadenza di 2 (due) anni dalla Data di Cessione. Tuttavia le richieste di indennizzo relative alla violazione delle garanzie prestate in materia fiscale, previdenziale, ambientale ovvero relativamente a rapporti di lavoro, in forza dei precedenti paragrafi 5.01 (f), (g), (h), (m) e (q), potranno essere avanzate per un ulteriore periodo di un mese successivo a quello di scadenza dei relativi termini di prescrizione.

(c) Le parti convengono che qualsiasi Richiesta dell'Acquirente non sarà soggetta ai termini di decadenza di cui al presente paragrafo qualora il mancato rispetto di detti termini sia dovuto a omissioni o ritardi dei Signori Arosio, nella loro qualità di amministratori dell'Acquirente, nell'effettuare una Richiesta o una comunicazione prevista dal precedente punto (b).

6.02 Deposito cauzionale, garanzia bancaria – facoltà di compensazione.

(a) A garanzia delle obbligazioni assunte dal Venditore e dai Signori Arosio con il presente contratto e, in particolare, di quelle assunte ai sensi del paragrafo 6.01, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto sarà costituito un deposito cauzionale in denaro oppure, a scelta del Venditore e dei Signori Arosio, sarà consegnata all'Acquirente una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da una primaria banca italiana o avente rating "A".

26/30

(b) Il deposito cauzionale o la garanzia bancaria avranno un importo capitale iniziale di € 7.856.000,00 (Euro sette milioni ottocentocinquantaseimila/00). Resta inteso che tale importo iniziale verrà ridotto (i) di € 4.856.000,00 (Euro quattro milioni ottocentocinquantaseimila/00), qualora dal certificato di cui al precedente paragrafo 5.02 non risultino avvisi di accertamento e pendenze in sede contenziosa ovvero, a seguito della richiesta scritta presentata dal Venditore all'Ufficio delle Entrate competente in conformità al precedente paragrafo 4.09, tale Ufficio non abbia rilasciato il certificato richiesto nei termini di cui all'Articolo 14 Decreto Legislativo n. 472/1997, (ii) di un importo pari alla differenza tra € 4.856.000,00 (Euro quattro milioni ottocentocinquantaseimila/00) e l'ammontare delle imposte, soprattasse, interessi e sanzioni oggetto degli avvisi di accertamento e/o dei contenziosi pendenti, qualora dal certificato di cui al precedente paragrafo 5.02 risultino avvisi di accertamento e pendenze in sede contenziosa.

(c) Il deposito cauzionale sarà costituito trattenendo l'importo a tal fine necessario dalla Prima Rata del Prezzo dell'Azienda e versandolo in un conto corrente bancario indicato dall'Acquirente. Detto importo, in tutto o in parte, sarà destinato esclusivamente a soddisfare gli eventuali crediti dell'Acquirente per i titoli richiamati al precedente punto (a). Il deposito cauzionale avrà la durata fino al 31 dicembre 2008 salvo proroghe fino alla definizione di eventuali contenziosi di cui al precedente paragrafo 6.01(b) e verrà svincolato a favore del Venditore alla consegna all'Acquirente della predetta garanzia bancaria.

(d) E' fatto comunque salvo il diritto dell'Acquirente di compensare quanto ad essa dovuto ai sensi del presente contratto e, in particolare, del paragrafo 6.01 con le somme eventualmente dovute dall'Acquirente per i pagamenti dilazionati del Prezzo dell'Azienda, che saranno conseguentemente ridotti di un ammontare corrispondente.

ARTICOLO 7

Disposizioni generali

7.01 Modifiche.

Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

7.02 Premesse e allegati.

27/30

Le Premesse e tutti i documenti allegati a questo contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

7.03 Comunicazioni.

Qualsiasi comunicazione o richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e si intenderà validamente effettuata (i) in caso di spedizione a mezzo lettera o telegramma, al ricevimento della stessa, e (ii) in caso di spedizione a mezzo telefax, se confermata da raccomandata spedita entro il primo Giorno Lavorativo successivo alla data di spedizione, sempreché tali comunicazioni siano indirizzate come segue:

(a) se al Venditore e ai Signori Arosio

c/o Studio Belloni

Via Martiri della Libertà, 44

20066 Melzo (MI)

Telefax 02-95737432

Attenzione: dr. Augusto Belloni

(b) se all'Acquirente

FASTER S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 44

Melzo (Milano)

Telefax 02-95737432

con copia a

Avv. Paolo Pecorella

Janni, Fauda, Brescia e Associati

Via Brera, 6

20121 Milano

Telefax 02-86453785

e con copia a

ABN AMRO Capital S.p.A.

Via Meravigli, 7

20123 Milano

Telefax 02-72400249

Attenzione: dr. Gian Maurizio Argenziano

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che l'Acquirente, da

una parte, e il Venditore e i Signori Arosio, dall'altra parte, potranno







28/30

comunicare all'altra parte successivamente alla data di questo contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi sopra indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, dette parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

7.04 Legge Regolatrice.

Il presente contratto ed i diritti ed obblighi delle parti dallo stesso derivanti saranno retti ed interpretati secondo la legge italiana.

7.05 Ulteriori Adempimenti.

Le parti si impegnano a sottoscrivere e scambiare tutti gli atti e documenti ed a provvedere ad ogni adempimento ed a fare quant'altro necessario al fine di dare completa esecuzione al presente contratto.

7.06 Tolleranza.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

7.07 Riservatezza.

Le Parti si obbligano a mantenere riserbo assoluto, in merito a questo contratto, ai termini e condizioni dello stesso e a quant'altro forma oggetto delle pattuizioni qui contenute, restando altresì inteso che le modalità di ogni eventuale successiva comunicazione esterna relativa alle stesse dovrà essere concordata tra le parti.

Sono esclusi dagli obblighi di riservatezza previsti da questo paragrafo 7.07 le comunicazioni, i depositi ed avvisi dovuti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o di regolamento, ivi inclusi i regolamenti di borsa.

7.08 Imposte e altri oneri.

Le Parti convengono che le imposte indirette (incluse l'imposta di registro, l'imposta di bollo o gli altri oneri similari) applicabili al trasferimento dell'Azienda compravenduta ai sensi del presente contratto saranno a carico dell'Acquirente.

ARTICOLO 8

29/30

Controversie

8.01 Arbitrato. (a) Qualsiasi controversia tra le parti comunque derivante od occasionata dal presente contratto sarà rimessa alla esclusiva determinazione di un collegio di tre arbitri designati secondo le disposizioni di cui agli articoli 806 e ss. c.p.c. Le parti nomineranno il proprio arbitro nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 810 c.p.c.. Gli arbitri così designati, di comune accordo, nomineranno un terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale. Qualora una delle parti non provveda alla nomina del proprio arbitro, oppure nel caso di disaccordo fra i due arbitri nominati dalle parti per la designazione del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale di Milano su richiesta della parte interessata. Gli arbitri decideranno entro 60 giorni dalla nomina del Presidente.

- (b) Agli effetti del presente Articolo, il Venditore e i Signori Arosio costituiscono un'unica parte.
- (c) Il procedimento arbitrale avrà carattere rituale e di diritto e, pertanto, la determinazione degli arbitri avrà natura di sentenza tra le parti.
- (d) Il Collegio Arbitrale avrà sede in Milano, nel luogo che sarà stabilito dal suo Presidente.
- (e) Fermo restando quanto precede, si conviene che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al presente contratto, e segnatamente quelli relativi alla concessione di provvedimenti cautelari e d'urgenza, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

FASTER S.p.A.

RECORDED: 11/30/2007

FASTER S.r.l.

AROSIO FRANCESCO AROSIO

MAILLES FRANCESCO AROSIO

NOMENTALISMO AROSIO

30/30